

Versione attuale	Proposte di modifica
<p><b>ARTICOLO 1 – DENOMINAZIONE E SEDE</b> È costituita la ACTA, Associazione Consulenti del Terziario Avanzato, con sede in Milano, Associazione di rappresentanza sindacale e di categoria. L'associazione ha carattere volontario, è senza fini di lucro e senza discriminazioni di carattere politico, di religione, di genere e di etnia e non ha per oggetto l'esercizio di attività commerciali.</p>	<p><b>ARTICOLO 1 – DENOMINAZIONE E SEDE</b> È costituita ACTA, l'Associazione Consulenti del Terziario Avanzato, anche nota come Associazione di freelance, con sede in Milano, associazione di rappresentanza sindacale e di categoria. L'Associazione ha carattere volontario, è senza fini di lucro e senza discriminazioni di carattere politico, di religione, di genere e di etnia e non ha per oggetto l'esercizio di attività commerciali.</p>
<p><b>ARTICOLO 2 – DURATA</b> La durata dell'associazione è a tempo indeterminato.</p>	<p><b>ARTICOLO 2 – DURATA</b> La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.</p>
<p><b>ARTICOLO 3 – FINALITÀ E ATTIVITÀ</b> L'associazione ha lo scopo di rappresentare, tutelare e valorizzare le attività autonome professionali e in particolare quelle "non regolamentate" sprovviste di un ordine e/o di una cassa di previdenza. In diretta attuazione di tale scopo, ACTA potrà svolgere le seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) tutelare gli interessi degli iscritti mediante rappresentanza sindacale, anche attraverso la partecipazione ad organismi interprofessionali;</li> <li>b) promuovere lo sviluppo e la tutela dell'assistenza sanitaria e previdenziale a favore degli associati;</li> <li>c) promuovere iniziative destinate a migliorare il trattamento fiscale;</li> <li>d) promuovere e/o fornire servizi per gli associati;</li> <li>e) rinsaldare fra gli associati i legami di amicizia, collaborazione e solidarietà;</li> <li>f) promuovere lo studio e la risoluzione di temi o problemi oggetto della categoria;</li> <li>g) esercitare ogni altra funzione o mandato che siano ad essa conferiti dai propri organi dirigenti;</li> </ul>	<p><b>ARTICOLO 3 – FINALITÀ E ATTIVITÀ</b> L'Associazione ha lo scopo di rappresentare, tutelare e valorizzare le attività autonome professionali e in particolare quelle "non regolamentate" sprovviste di un ordine e/o di una cassa di previdenza. In diretta attuazione di tale scopo, ACTA potrà svolgere le seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) tutelare gli interessi di chi si iscrive mediante rappresentanza sindacale, anche attraverso la partecipazione ad organismi interprofessionali;</li> <li>b) promuovere lo sviluppo e la tutela dell'assistenza sanitaria e previdenziale a favore delle persone associate;</li> <li>c) promuovere iniziative destinate a migliorare il trattamento fiscale;</li> <li>d) promuovere e/o fornire servizi per le persone associate;</li> <li>e) rinsaldare i legami di amicizia, collaborazione e solidarietà tra le persone associate;</li> <li>f) promuovere lo studio e la risoluzione di temi o problemi oggetto della categoria;</li> <li>g) esercitare ogni altra funzione o mandato che siano ad essa conferiti dagli organi dirigenti;</li> <li>h) aderire a iniziative aventi scopi analoghi</li> </ul>

Versione attuale	Proposte di modifica
<p>h) aderire ad iniziative aventi scopi analoghi nell'ambito nazionale ed internazionale e partecipare ad associazioni di categoria o raggruppamenti di esse ed anche di professioni diverse.</p> <p>Potrà, altresì, assumere l'onere finanziario per l'assistenza in giudizio, di qualsiasi ordine e grado, di iscritti allorquando detta assistenza, secondo il Consiglio Direttivo, realizzi la tutela degli interessi di categoria; provvederà pertanto a designare i professionisti necessari all'occorrenza.</p>	<p>nell'ambito nazionale e internazionale e partecipare ad associazioni di categoria o raggruppamenti di esse e anche di professioni diverse.</p> <p>Potrà, altresì, assumere l'onere finanziario per l'assistenza in giudizio, di qualsiasi ordine e grado, di persone associate allorquando detta assistenza, secondo il Consiglio Direttivo, realizzi la tutela degli interessi di categoria; provvederà pertanto a designare le persone esperte necessarie all'occorrenza.</p>
<p><b>ARTICOLO 4 – QUALIFICA DI SOCIO</b> L'Associazione intende riunire professionisti, accomunati dai seguenti aspetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● attività svolte in autonomia, senza rapporto di dipendenza;</li> <li>● attività basata principalmente su conoscenze e competenze e quindi con necessità di formazione e aggiornamento continuo e di utilizzo di strumenti informatici e di comunicazione;</li> <li>● attività generalmente su misura, personalizzata sulle esigenze del cliente o del committente;</li> <li>● attività con reti relazionali ampie per la ricerca di nuovi clienti;</li> <li>● attività rivolta principalmente, se non esclusivamente, alle imprese e alla pubblica amministrazione.</li> </ul> <p>Condizioni vincolanti per l'iscrizione all'associazione sono pertanto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● essere titolari di partita IVA;</li> <li>● svolgere attività terziaria non commerciale, basata sulle conoscenze e diretta prevalentemente alle imprese e alla Pubblica Amministrazione;</li> <li>● avere un recapito di posta elettronica.</li> </ul> <p>Possono essere membri dell'Associazione tutti gli iscritti che all'atto della richiesta di iscrizione</p>	<p><b>ARTICOLO 4 – QUALIFICA DI PERSONA ASSOCIATA</b> L'Associazione intende riunire chi è accomunato dai seguenti aspetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● attività svolte in autonomia, senza rapporto di dipendenza;</li> <li>● attività basata principalmente su conoscenze e competenze e quindi con necessità di formazione e aggiornamento continuo e di utilizzo di strumenti informatici e di comunicazione;</li> <li>● attività generalmente su misura, personalizzata sulle esigenze di clienti o committenti;</li> <li>● attività con reti relazionali ampie per la ricerca di clienti;</li> <li>● attività rivolta principalmente, se non esclusivamente, alle imprese e alla pubblica amministrazione.</li> </ul> <p>Condizioni vincolanti per l'iscrizione all'Associazione sono pertanto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● essere titolari di partita IVA o lavorare anche in maniera non esclusiva con uno o più contratti di lavoro autonomo, parasubordinato, occasionale o percepire compensi per diritti d'autore;</li> <li>● svolgere attività terziaria non commerciale, basata sulle conoscenze e</li> </ul>

Versione attuale	Proposte di modifica
<p>si impegnino ad accettare e rispettare le norme del presente statuto. La richiesta è accolta dal Consiglio a maggioranza dei Consiglieri presenti, a suo insindacabile giudizio.</p>	<p>diretta prevalentemente alle imprese e alla Pubblica Amministrazione.</p> <p>Le persone giuridiche che abbiano nel proprio statuto finalità coerenti con gli scopi dell'Associazione possono iscriversi all'Associazione.</p> <p>Possono partecipare all'Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche che all'atto della richiesta di iscrizione si impegnino ad accettare e rispettare le norme del presente Statuto. Il Consiglio Direttivo delibera sulle domande di ammissione entro il termine di 60 giorni comunicando la decisione a chi ne ha fatto richiesta e procedendo all'iscrizione nel libro delle persone associate. Entro 60 giorni dalla data di ricevimento della domanda di ammissione il Consiglio Direttivo motiva a chi ha fatto richiesta di iscrizione il provvedimento espresso di diniego. Chi ha proposto la domanda può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea.</p>
<p><b>ARTICOLO 5 – OBBLIGHI E DIRITTI CONNESSI ALL'ASSOCIAZIONE</b> L'iscrizione impegna il socio all'osservanza, a tutti gli effetti, del presente statuto per il periodo di un anno solare e tale impegno si rinnova tacitamente di anno in anno ove non vengano rassegnate le dimissioni, a mezzo raccomandata, che comportano la cessazione di ogni impegno del Socio nei confronti dell'Associazione, salvo il pagamento del contributo per l'anno in corso. Chi recede dall'associazione, per qualsiasi motivo, non può vantare alcun diritto sulle quote versate e sul patrimonio sociale. Il Socio è tenuto a corrispondere un contributo associativo per l'anno solare, la cui misura è</p>	<p><b>ARTICOLO 5 – OBBLIGHI E DIRITTI CONNESSI ALL'ASSOCIAZIONE</b> L'iscrizione impegna le persone associate all'osservanza, a tutti gli effetti, del presente Statuto per il periodo di un anno solare e tale impegno si rinnova tacitamente di anno in anno ove non vengano rassegnate le dimissioni che comportano la cessazione di ogni impegno della persona associata nei confronti dell'Associazione, salvo il pagamento del contributo per l'anno in corso. Chi recede dall'Associazione, per qualsiasi motivo, non può vantare alcun diritto sulle quote versate e sul patrimonio sociale. La persona associata è tenuta a corrispondere un contributo associativo per l'anno solare, la cui</p>

Versione attuale	Proposte di modifica
<p>fissata annualmente dal Consiglio Direttivo sulla base delle spese occorrenti per la gestione dell'Associazione in relazione alle sue finalità. La quota od il contributo associativo è intrasmissibile e non è rivalutabile.</p> <p>Tutti i soci hanno gli stessi diritti di partecipare al rapporto associativo. In particolare gruppi di almeno 20 soci possono segnalare istanze e proporre al Consiglio Direttivo iniziative coerenti con le finalità di rappresentanza dell'associazione.</p>	<p>misura è fissata annualmente dal Consiglio Direttivo sulla base delle spese occorrenti per la gestione dell'Associazione in relazione alle sue finalità. La quota o il contributo associativo è intrasmissibile e non è rivalutabile.</p> <p>Tutte le persone associate hanno gli stessi diritti di partecipare al rapporto associativo. In particolare gruppi di almeno 20 persone associate possono segnalare istanze e proporre al Consiglio Direttivo iniziative coerenti con le finalità di rappresentanza dell'Associazione.</p>
<p><b>ARTICOLO 6 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO</b></p> <p>Perdono la qualifica di Socio:</p> <p>a) coloro che rassegnano le proprie dimissioni o che perdono i requisiti di cui all'art. 4 del presente statuto;</p> <p>b) coloro che si rivelano ripetutamente morosi nel versamento del contributo associativo;</p> <p>c) coloro che vengono espulsi per gravi motivi di ordine morale o comportamentale o per inadempienze agli obblighi previsti dal presente statuto.</p> <p>Il provvedimento di espulsione viene assunto dal Consiglio Direttivo, dopo aver sentito l'interessato, e comunicato mediante raccomandata. Tale provvedimento può essere impugnato dal socio dichiarato espulso mediante domanda di riesame da presentare entro 30 giorni dalla comunicazione al Collegio dei Probiviri, che delibererà in merito in occasione della prima riunione.</p>	<p><b>ARTICOLO 6 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI PERSONA ASSOCIATA</b></p> <p>La qualifica di persona associata si perde per decesso, dimissioni, decadenza e per esclusione.</p> <p>Decadono dalla qualifica di persona associata coloro che rassegnano le proprie dimissioni o che perdono i requisiti di cui all'art. 4 del presente Statuto;</p> <p>Sono escluse le persone associate che non rispettano gli obblighi previsti dal presente Statuto o per gravi motivi di ordine morale o comportamentale. Il provvedimento di esclusione viene assunto dal Consiglio Direttivo, dopo aver sentito la persona interessata, deve essere a essa notificato e deve recare le motivazioni dell'esclusione. Tale provvedimento può essere impugnato dalla persona associata dichiarata esclusa mediante domanda di riesame, da presentare entro 30 giorni dalla comunicazione, al Collegio dei Probiviri e Probae Mulieres, che delibererà in merito in occasione della prima riunione.</p> <p>L'adesione all'Associazione deve essere rinnovata annualmente con il versamento della quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo.</p> <p>Chi non abbia rinnovato la quota associativa per più di 5 anni consecutivi decade da persona associata dell'Associazione.</p>

Versione attuale	Proposte di modifica
	<p>Nei casi di decadenza, dimissioni ed esclusione il Consiglio Direttivo provvede a cancellare la persona associata dal libro delle Socie e dei Soci e lo comunica alla persona interessata.</p>
<p><b>ARTICOLO 7 – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE</b>            Gli organi dell’associazione sono:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. l’Assemblea dei soci;</li> <li>2. Il Consiglio Direttivo;</li> <li>3. Il Presidente;</li> <li>4. Il Vice Presidente;</li> <li>5. Il Segretario;</li> <li>6. Il Tesoriere;</li> <li>7. Il Collegio dei Revisori;</li> <li>8. Il Collegio dei Probiviri.</li> </ol> <p>Tutte le cariche ricoperte dai soci nell’associazione sono assunte a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo può stabilire il rimborso delle spese, a forfait o a piè di lista, sostenute dai soci incaricati di svolgere qualsiasi attività in nome e per conto dell’Associazione.</p>	<p><b>ARTICOLO 7 – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE</b>            Gli organi dell’Associazione sono:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. l’Assemblea Generale;</li> <li>2. Il Consiglio Direttivo;</li> <li>3. La Presidenza;</li> <li>4. La Vicepresidenza;</li> <li>5. La Segreteria;</li> <li>6. La Tesoreria;</li> <li>7. Le Sezioni;</li> <li>8. L’Organo di Controllo;</li> <li>9. Il Collegio dei Probiviri e delle Probae Mulieres.</li> </ol> <p>Le riunioni degli Organi Sociali si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione o videocomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● che sia consentito alla Presidenza della riunione di accertare l’identità di chi interviene, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;</li> <li>● che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione, oggetto di verbalizzazione;</li> <li>● che sia consentito alle persone intervenute di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.</li> </ul> <p>Verificandosi tali presupposti, la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti la persona Presidente e la persona che svolge il ruolo di Segreteria verbalizzante. Qualora l’Assemblea si svolga anche per via</p>

Versione attuale	Proposte di modifica
	<p>telematica, per coloro che partecipano a distanza non sono ammesse deleghe. Tutte le cariche ricoperte dalle persone associate sono assunte a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo può stabilire il rimborso delle spese, a forfait o a piè di lista, sostenute dalle persone socie incaricate di svolgere qualsiasi attività in nome e per conto dell'Associazione.</p> <p>Per progetti speciali o per incombenze che richiedano un particolare impegno temporale e professionale, il Consiglio Direttivo potrà tuttavia conferire incarichi retribuiti, tanto a chi fa parte del Consiglio Direttivo, alle persone associate e a persone terze, in misura improntata all'equità e compatibile con le previsioni economiche approvate dall'Assemblea.</p>
<p><b>ARTICOLO 8 - ASSEMBLEA DEI SOCI</b> All'assemblea possono partecipare, ed hanno diritto al voto tutti i soci in regola con i versamenti delle quote annuali. Ogni socio ha un voto ed ogni avente diritto al voto, esclusi i membri del Consiglio Direttivo, potrà essere portatore di deleghe di aventi diritto, in numero non superiore a dieci. L'Assemblea nomina il Presidente ed è presieduta dallo stesso e, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente.</p>	<p><b>ARTICOLO 8 - ASSEMBLEA GENERALE</b> All'Assemblea possono partecipare con diritto di voto tutte le persone associate. Ciascuna persona associata ha diritto a un voto e, con esclusione di chi fa parte del Consiglio Direttivo, se presente di persona potrà essere delegata da altre persone aventi diritto in numero non superiore a dieci. L'Assemblea nomina la persona Presidente ed è presieduta da questa e, in caso di sua assenza, dalla persona Vicepresidente.</p>

Versione attuale	Proposte di modifica
<p><b>ARTICOLO 9 – COMPITI DELL’ASSEMBLEA</b> L’Assemblea dei soci:</p> <p>a) determina l’indirizzo dell’Associazione esprimendo pareri e deliberando su questioni riguardanti l’attività stessa;</p> <p>b) approva a maggioranza semplice il regolamento interno proposti dal Consiglio Direttivo;</p> <p>c) approva a maggioranza semplice il rendiconto economico e finanziario annuale;</p> <p>d) approva a maggioranza semplice il preventivo economico e finanziario dell’esercizio successivo e l’entità della quota annua associativa;</p> <p>e) elegge a maggioranza semplice ogni triennio gli altri Organi dell’Associazione, ad eccezione del Segretario e del Tesoriere, che sono nominati dal Consiglio Direttivo tra i propri membri;</p> <p>f) modifica, quando lo ritiene opportuno, il testo del presente Statuto, con maggioranza qualificata di 2/3 (due terzi) dei presenti, con un quorum del 50% dei soci.</p>	<p><b>ARTICOLO 9 – COMPITI DELL’ASSEMBLEA</b> L’Assemblea:</p> <p>a) determina l’indirizzo dell’Associazione esprimendo pareri e deliberando su questioni riguardanti l’attività stessa;</p> <p>b) approva a maggioranza semplice il regolamento interno proposto dal Consiglio Direttivo;</p> <p>c) approva a maggioranza semplice il rendiconto economico e finanziario annuale;</p> <p>d) approva a maggioranza semplice il preventivo economico e finanziario dell’esercizio successivo;</p> <p>e) elegge a maggioranza semplice ogni triennio gli altri organi dell’Associazione, a eccezione della Segreteria e della Tesoreria, che sono nominati dal Consiglio Direttivo tra le persone che ne fanno parte;</p> <p>L’Assemblea Straordinaria:</p> <p>f) delibera sulle modifiche dell’atto costitutivo e dello Statuto;</p> <p>g) delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione.</p>
<p><b>ARTICOLO 10 – CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA</b> L’Assemblea è convocata a cura del Presidente, almeno una volta l’anno, entro il 30 giugno, o quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei Soci in regola con il versamento delle quote associative. L’Assemblea è convocata a mezzo lettera o comunicazione inviata via e-mail almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione contenente, oltre all’ora e al luogo, anche l’ordine del giorno, appositamente redatto dal Presidente dell’Associazione.</p>	<p><b>ARTICOLO 10 – CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA</b> L’Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo, almeno una volta l’anno, entro 120 giorni dalla fine dell’esercizio, o quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) degli aventi diritto al voto.</p> <p>L’Assemblea è convocata mediante avviso spedito a tutte le persone associate con qualunque mezzo idoneo, anche telematico, a verificarne la ricezione, almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione. L’avviso contiene l’ora, il luogo e l’ordine del giorno degli argomenti da trattare.</p>
<p><b>ARTICOLO 11 – VALIDITÀ DELL’ASSEMBLEA</b> L’Assemblea è validamente costituita</p>	<p><b>ARTICOLO 11 – VALIDITÀ DELL’ASSEMBLEA</b> L’Assemblea è validamente costituita</p>

Versione attuale	Proposte di modifica
<p>qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza semplice dei presenti e rappresentati. L'Assemblea elettiva nomina gli altri Organi sociali secondo l'ordine della preferenza risultante dalle votazioni ed in caso di parità risulterà eletto l'iscritto che abbia maggiore anzianità di iscrizione all'Associazione e, in subordine, a maggiore anzianità anagrafica.</p>	<p>qualunque sia il numero delle persone intervenute e delibera a maggioranza semplice delle persone associate presenti e rappresentate. L'Assemblea elettiva nomina gli altri organi sociali secondo l'ordine della preferenza risultante dalle votazioni e in caso di parità risulterà eletta la persona iscritta che abbia maggiore anzianità di iscrizione all'Associazione e, in subordine, la maggiore anzianità anagrafica.</p> <p>L'Assemblea Straordinaria, per le deliberazioni concernenti le modifiche dello Statuto, è validamente costituita con la presenza in proprio o per delega del 50% delle persone associate e delibera con la maggioranza dei voti delle persone associate presenti in proprio o per delega.</p> <p>Per le deliberazioni concernenti lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti delle persone socie.</p>
<p><b>ARTICOLO 12 – CONSIGLIO DIRETTIVO</b> Il Consiglio Direttivo, formato da adeguata rappresentanza di Soci al momento dell'elezione è composto da un minimo di sette a un massimo di quindici membri inclusi il Presidente e il Vice Presidente che restano in carica per un triennio. Il Presidente, con esclusione del primo biennio, può essere eletto dall'Assemblea dei soci solo tra chi ha fatto parte del consiglio direttivo per almeno due anni. I Consiglieri, con l'esclusione del primo biennio possono essere eletti solo tra chi è stato socio dell'associazione per almeno due anni. I Consiglieri possono essere eletti consecutivamente per un massimo di due volte. Ai fini dei suddetti limiti per la rielezione, la gestione del periodo provvisorio e l'eventuale cooptazione di uno o più consiglieri non verrà considerata quale prima elezione. L'assenza ingiustificata di un consigliere a tre</p>	<p><b>ARTICOLO 12 – CONSIGLIO DIRETTIVO</b> Il Consiglio Direttivo, formato da adeguata rappresentanza di persone associate al momento dell'elezione è composto da un minimo di cinque a un massimo di quindici componenti inclusi la persona Presidente e la persona Vicepresidente. Ciascun componente resta in carica per un triennio a partire dalla sua elezione.</p> <p>La persona Presidente è eletta dall'Assemblea tra chi ha fatto parte del Consiglio Direttivo per almeno due anni.</p> <p>Possono ricoprire la carica di componente del Consiglio Direttivo solo le persone associate da almeno due anni.</p> <p>La carica di componente del Consiglio Direttivo può essere ricoperta consecutivamente per un massimo di due volte. Ai fini dei suddetti limiti per la rielezione, la gestione del periodo provvisorio e l'eventuale cooptazione di uno o</p>

Versione attuale	Proposte di modifica
<p>riunioni consecutive comporta la decadenza dalla carica, deliberata dal Consiglio in piena autonomia.</p> <p>Il Consiglio Direttivo:</p> <p>a) promuove e delibera le iniziative ed i provvedimenti tendenti a conseguire i fini previsti dal presente statuto e può incaricare terzi di funzioni, attività o progetti, determinandone l'eventuale compenso;</p> <p>b) redige le relazioni sull'attività dell'Associazione ed esamina ed approva il rendiconto e il preventivo economico-finanziario da presentare annualmente alla assemblea dei Soci proponendo l'entità del contributo annuale;</p> <p>c) ha la responsabilità di verificare i requisiti delle domande di ammissione all'Associazione, di deliberare in merito e di decidere sui provvedimenti di espulsione;</p> <p>d) delibera gli atti per la gestione economica e finanziaria del patrimonio associativo, incaricando il Tesoriere di dare esecuzione agli stessi per gli importi superiori a quanto previsto dal regolamento;</p> <p>e) nomina, tra i propri membri, il Segretario e il Tesoriere;</p> <p>f) integra, per cooptazione, i componenti del Consiglio che, per qualsiasi motivo, non abbiano portato a termine il loro mandato, scegliendoli tra i Soci. I Consiglieri così cooptati resteranno in carica fino alla prima assemblea ordinaria che provvederà alla conferma od elezione di altri Consiglieri. Tale facoltà non può essere utilizzata qualora, anche in più fasi, venga a decadere più del terzo dei Consiglieri in carica; in tal caso l'attività verrà portata avanti dal Presidente che provvederà a indire al più presto nuove elezioni;</p> <p>g) dispone in merito al funzionamento dei</p>	<p>più consiglieri non verrà considerata quale prima elezione.</p> <p>L'assenza ingiustificata di chi fa parte del Consiglio Direttivo a tre riunioni consecutive comporta la decadenza dalla carica, deliberata dal Consiglio Direttivo in piena autonomia.</p> <p>Il Consiglio Direttivo:</p> <p>a) promuove e delibera le iniziative ed i provvedimenti tendenti a conseguire i fini previsti dal presente statuto e può incaricare terzi di funzioni, attività o progetti, determinandone l'eventuale compenso;</p> <p>b) redige le relazioni sull'attività dell'Associazione ed esamina ed approva il rendiconto e il preventivo economico-finanziario da presentare annualmente all'Assemblea Generale proponendo l'entità del contributo annuale;</p> <p>c) ha la responsabilità di verificare i requisiti delle domande di ammissione all'Associazione, di deliberare in merito e di decidere sui provvedimenti di espulsione;</p> <p>d) delibera gli atti per la gestione economica e finanziaria del patrimonio associativo, incaricando chi svolge il ruolo di Tesoreria di dare esecuzione agli stessi per gli importi superiori a quanto previsto dal regolamento;</p> <p>e) nomina, tra le persone che ne fanno parte, chi svolge il ruolo di Segreteria e di Tesoreria;</p> <p>f) integra, per cooptazione, le persone che compongono il Consiglio che, per qualsiasi motivo, non abbiano portato a termine il loro mandato, scegliendoli tra le persone associate. I componenti del Consiglio Direttivo così cooptati restano in carica fino alla prima Assemblea Generale che provvederà alla conferma o alla elezione di nuovi componenti del Consiglio. Tale facoltà non può essere utilizzata qualora, anche in più fasi, venga a decadere più del terzo di chi compone il Consiglio Direttivo in carica; in tal caso l'attività</p>

Versione attuale	Proposte di modifica
<p>servizi e degli uffici dell'associazione e provvede all'assunzione ed al licenziamento del personale dipendente esecutivo, fissandone la retribuzione e gli obblighi disciplinari;</p> <p>h) prende ogni altro provvedimento che non sia riservato all'Assemblea dei Soci;</p> <p>i) istituisce e coordina le Commissioni di studio;</p> <p>j) allo scopo di favorire la più ampia partecipazione dei soci alla consultazione e al voto, si impegna a individuare le modalità più efficaci e corrette;</p> <p>k) per impegni di spesa e compensi professionali superiori al limite stabilito nel Regolamento Interno, il Consiglio Direttivo dovrà richiedere l'approvazione mandando una e-mail a tutti i soci; la proposta si intenderà rifiutata se il numero delle risposte negative giunte entro 15 giorni sarà superiore al 50% dei soci.</p>	<p>verrà portata avanti dalla persona Presidente che provvederà a indire al più presto nuove elezioni;</p> <p>g) dispone in merito al funzionamento dei servizi e degli uffici dell'Associazione e provvede all'assunzione e al licenziamento del personale dipendente esecutivo, fissandone la retribuzione e gli obblighi disciplinari;</p> <p>h) prende ogni altro provvedimento che non sia riservato all'Assemblea Generale;</p> <p>i) delibera sulla creazione e lo scioglimento delle Sezioni e ne nomina le persone referenti;</p> <p>j) istituisce e coordina le Commissioni di studio, gruppi tematici o territoriali;</p> <p>k) allo scopo di favorire la più ampia partecipazione delle persone associate alla consultazione e al voto, si impegna a individuare le modalità più efficaci e corrette.</p>
<p><b>ARTICOLO 13 – CONVOCAZIONE E VALIDITÀ DEL CONSIGLIO DIRETTIVO</b></p> <p>Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte l'anno e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta scritta almeno due dei suoi componenti. La convocazione è inviata a mezzo raccomandata o per email almeno sei giorni prima della riunione con la specificazione degli argomenti da trattare. Le sedute del Consiglio Direttivo sono valide quando intervenga la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente. Le sedute del Consiglio Direttivo possono essere aperte anche ai soci non Consiglieri, in veste di uditori, purché così sia stato deliberato dal Consiglio stesso. Le deliberazioni devono essere sempre prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti è determinante il voto di chi presiede la riunione.</p>	<p><b>ARTICOLO 13 – CONVOCAZIONE E VALIDITÀ DEL CONSIGLIO DIRETTIVO</b></p> <p>Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte l'anno e ogni qualvolta la persona Presidente lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta scritta almeno due delle persone che ne fanno parte. La convocazione è inviata per email almeno sei giorni prima della riunione recando l'ora, il luogo e gli argomenti da trattare.</p> <p>Le sedute del Consiglio Direttivo sono valide quando intervenga la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dalla persona Presidente o, in sua assenza, dalla persona Vicepresidente.</p> <p>Le riunioni del Consiglio Direttivo e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutte le persone che ne fanno parte e sono in carica e l'Organo di Controllo, se nominato.</p> <p>Le sedute del Consiglio Direttivo possono</p>

Versione attuale	Proposte di modifica
	<p>essere aperte, purché così sia stato deliberato dal Consiglio stesso, anche a persone socie che non siano elette nel Consiglio Direttivo, queste possono solo ascoltare. Le deliberazioni devono essere sempre prese a maggioranza delle persone che ne fanno parte presenti. In caso di parità di voti è determinante il voto di chi presiede la riunione.</p>
<p><b>ARTICOLO 14 – PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE</b> Il Presidente viene eletto dall'Assemblea Ordinaria, come previsto dall'art. 8), per un triennio, deve essere scelto tra coloro che hanno operato nel consiglio direttivo per almeno due anni (salvo il primo biennio di attività dalla sostituzione dell'Associazione e salvo che il Presidente decada prima dello scadere del primo biennio). Nei primi due anni esso sarà scelto tra i soci fondatori. Vigila e presiede tutte le attività dell'Associazione; presiede l'assemblea dei Soci, da cui è eletto, e presiede di diritto il Consiglio Direttivo; rappresenta l'Associazione; ha la firma sociale; adempie a tutti gli incarichi che sono a lui affidati dall'Assemblea. In caso di assenza od impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente. Il Presidente, che senza giustificato motivo sia stato assente a tre riunioni del Consiglio Direttivo nell'arco di dodici mesi, decade dalla carica. In tale caso, nelle sue funzioni si surroga il Vice Presidente fino alla prima assemblea ordinaria che provvederà all'elezione del nuovo Presidente.</p>	<p><b>ARTICOLO 14 – PRESIDENZA DELL'ASSOCIAZIONE</b> La persona Presidente viene eletta dall'Assemblea, come previsto dall'art. 8), per un triennio, e può essere eletta per un massimo di tre volte consecutive. Deve essere scelta tra chi ha operato nel Consiglio Direttivo per almeno un mandato. Vigila e presiede tutte le attività dell'Associazione; presiede l'Assemblea e presiede di diritto il Consiglio Direttivo; rappresenta l'Associazione; ha la firma sociale; adempie a tutti gli incarichi affidati dall'Assemblea. In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni sono esercitate dalla persona Vicepresidente. La persona Presidente, che senza giustificato motivo sia stata assente a tre riunioni del Consiglio Direttivo nell'arco di dodici mesi, decade dalla carica. In tale caso, nelle sue funzioni si surroga chi svolge il ruolo di Vicepresidente fino alla prima Assemblea ordinaria che provvederà all'elezione della nuova Presidenza.</p>
<p><b>ARTICOLO 15 – VICE PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE</b> Il Vice Presidente viene eletto dall'Assemblea Ordinaria, come previsto dall'art. 8), per un triennio e può essere eletto per un massimo di due volte consecutive. Il Vice Presidente è il</p>	<p><b>ARTICOLO 15 – VICEPRESIDENZA DELL'ASSOCIAZIONE</b> La persona Vicepresidente viene eletta dall'Assemblea Ordinaria, come previsto dall'art. 8), per un triennio e può essere eletta per un massimo di due volte consecutive. La</p>

Versione attuale	Proposte di modifica
<p>primo dei non eletti alla carica di Presidente. Coadiuva il Presidente nella sua attività; in sostituzione del Presidente presiede l'assemblea dei Soci, nonché il Consiglio Direttivo, rappresenta l'Associazione e dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo; ha la firma sociale; adempie a tutte le altre funzioni che sono a lui affidate dai competenti organi associativi. In caso di assenza od impedimento del Vice Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Segretario. Il Vice Presidente, che senza giustificato motivo sia stato assente a tre riunioni del Consiglio Direttivo nell'arco di dodici mesi, decade dalla carica. In tal caso, nelle sue funzioni si surroga il Segretario fino alla prima assemblea ordinaria che provvederà all'elezione del nuovo Vice Presidente.</p>	<p>persona Vicepresidente è la prima persona non eletta alla Presidenza. Coadiuva chi svolge il ruolo di Presidente nella sua attività e sostituisce la persona Presidente in caso di sua assenza o impedimento. In caso di assenza o impedimento della persona Vicepresidente, le sue funzioni sono esercitate dalla persona che svolge il ruolo di Segreteria. La persona Vicepresidente, che senza giustificato motivo sia stata assente a tre riunioni del Consiglio Direttivo nell'arco di dodici mesi, decade dalla carica. In tal caso, nelle sue funzioni si surroga la persona che svolge il ruolo di Segreteria fino alla prima Assemblea Generale che provvederà all'elezione della Vicepresidenza.</p>
<p><b>ARTICOLO 16 – SEGRETARIO DELL'ASSOCIAZIONE</b> Il Segretario dell'Associazione è eletto dal Consiglio fra i propri membri, per un triennio e può essere rieletto fatti salvi i limiti di cui all'art. 11 del presente statuto. Il Segretario invia le convocazioni delle riunioni del Consiglio Direttivo e delle Assemblee, ne redige il verbale che invia poi tempestivamente a tutti i membri del Consiglio, coadiuva e sostituisce il Vice Presidente in caso di sua assenza o impedimento. In caso di dimissioni o di perdurante assenza il Consiglio Direttivo nomina, tra i propri membri, un nuovo Segretario.</p>	<p><b>ARTICOLO 16 – SEGRETERIA DELL'ASSOCIAZIONE</b> La persona che svolge il ruolo di Segreteria dell'Associazione è eletta dal Consiglio Direttivo fra le persone che lo compongono per un triennio e può essere rieletta fatti salvi i limiti di cui all'art. 11 del presente Statuto. La Segreteria invia le convocazioni delle riunioni del Consiglio Direttivo e delle Assemblee, ne redige il verbale che invia poi tempestivamente a chi fa parte del Consiglio Direttivo, coadiuva e sostituisce la persona Vicepresidente in caso di sua assenza o impedimento. In caso di dimissioni o di perdurante assenza il Consiglio Direttivo elegge tra le persone che ne fanno parte una persona in sostituzione.</p>
<p><b>ARTICOLO 17 – TESORIERE DELL'ASSOCIAZIONE</b> Il Tesoriere è nominato dal Consiglio fra i suoi membri per un triennio e può essere rieletto fatti salvi i limiti di cui all'art. 11 del presente statuto. Cura la gestione economica e finanziaria dell'Associazione in conformità alle</p>	<p><b>ARTICOLO 17 – TESORERIA DELL'ASSOCIAZIONE</b> La persona che svolge il ruolo di Tesoreria è nominata dal Consiglio Direttivo fra chi ne fa parte per un triennio e può essere rieletta fatti salvi i limiti di cui all'art. 11 del presente Statuto. Cura la gestione economica e</p>

Versione attuale	Proposte di modifica
<p>deliberazioni del Consiglio Direttivo. Predispone i rendiconti economici e finanziari annuali e i preventivi di spesa. In caso di dimissioni o di perdurante assenza il Consiglio Direttivo nomina, tra i propri membri, un nuovo Tesoriere.</p>	<p>finanziaria dell'Associazione in conformità alle deliberazioni del Consiglio Direttivo. Predispone i rendiconti economici e finanziari annuali e i preventivi di spesa. In caso di dimissioni o di perdurante assenza il Consiglio Direttivo elegge tra le persone che ne fanno parte una persona in sostituzione.</p>
	<p><b>ARTICOLO 18 – SEZIONI</b> Con delibera unanime del Consiglio Direttivo, si possono istituire delle Sezioni con lo scopo di organizzare le persone associate sulla base del settore o del comparto cui appartengono le aziende o le persone loro committenti. Le persone che compongono le Sezioni propongono di nominare un massimo di tre referenti, che rimangono in carica per tre anni e possono essere rinominate per un massimo di due volte consecutive. Le referenti hanno il compito di aggiornare periodicamente il Consiglio Direttivo sul lavoro della Sezione e di garantire l'armonia tra gli obiettivi di ACTA e quelli della Sezione. Il Consiglio Direttivo può revocare con un voto all'unanimità l'incarico di referente solo su motivata richiesta da parte di componenti della Sezione o da parte di componenti del Consiglio Direttivo. Qualora la persona referente in questione fosse anche componente del Consiglio Direttivo, in tale particolare caso non avrebbe diritto di voto. I compiti delle Sezioni sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● stimolare la più ampia partecipazione delle persone associate;</li> <li>● studiare i problemi dei rispettivi settori;</li> <li>● promuovere lo strumento della contrattazione collettiva per chi lavora in autonomia;</li> <li>● avviare e seguire la contrattazione collettiva per chi lavora in autonomia in ogni fase delle trattative contribuendo in particolare con la specifica</li> </ul>

Versione attuale	Proposte di modifica
	<p>conoscenza del settore professionale di competenza e con il supporto di persone esperte o di specifiche commissioni nominate dal Consiglio Direttivo e coordinandosi con il Consiglio Direttivo;</p> <p>Il regolamento interno dell'Associazione può prevedere che le Sezioni si dotino di un proprio regolamento, che non può essere in contrasto con lo Statuto.</p> <p>Il lavoro delle Sezioni deve svolgersi in armonia con gli scopi associativi e con le linee programmatiche degli Organi Sociali.</p> <p>Alle riunioni delle Sezioni si applicano le disposizioni dell'articolo 7 del presente Statuto, in quanto compatibili.</p>
<p><b>ARTICOLO 18 – COLLEGIO DEI REVISORI</b> Il Collegio dei Revisori viene nominato dall'Assemblea ordinaria, come previsto dall'art. 9); è composto di tre membri. I membri durano in carica per un triennio ed eleggono al proprio interno un Presidente. Il Collegio ha il compito di vigilare sulla gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione, di esaminarne i rendiconti contabili, controllandone l'esattezza e la regolarità e di predisporre una breve relazione per l'assemblea ordinaria. I Revisori hanno diritto a intervenire, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle assemblee esprimendo il loro parere tecnico sugli argomenti all'ordine del giorno.</p>	<p><b>ARTICOLO 19 – ORGANO DI CONTROLLO</b> L'Organo di Controllo, anche monocratico, può essere nominato dall'Assemblea Generale, come previsto dall'art. 9); L'Organo di Controllo resta in carica 3 esercizi e le persone che ne fanno parte possono essere rinominate. Le persone che fanno parte dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelte tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, articolo 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno una delle persone che ne fa parte. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Le persone che compongono l'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine possono chiedere a chi amministra notizie</p>

Versione attuale	Proposte di modifica
	<p>sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.</p> <p>Le persone che compongono l'Organo di Controllo possono assistere senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee Generali esprimendo il loro parere tecnico sugli argomenti all'ordine del giorno. Alle riunioni dell'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'articolo 7 del presente Statuto, in quanto compatibili.</p>
<p><b>ARTICOLO 19 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI</b> Il Collegio dei Probiviri è nominato dall'Assemblea ordinaria, come previsto dall'art. 9) ed è composto da tre membri ordinari e un supplente, di cui almeno uno nominato tra i soci fondatori nei primi di 10 di vita. I Probiviri così nominati durano in carica un triennio ed eleggono al loro interno il proprio Presidente. Il Collegio dei Probiviri decide sulla disciplina interna dell'Associazione, nonché sulla interpretazione del presente statuto e del Regolamento interno. I suoi membri possono partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo. Il Collegio vigila sull'osservanza dello statuto dell'Associazione e del Regolamento Interno, dirimendo gli eventuali casi di incompatibilità e di conflitto. Il collegio delibera "pro bono pacis" su tutte le controversie che insorgono all'interno dell'Associazione, tra gli organi dell'Associazione e fra l'Associazione ed i singoli soci. La decisione del Collegio dei Probiviri è inappellabile e vincolante fra le parti. Il Collegio si riunisce per iniziativa del suo presidente o su richiesta congiunta di almeno due componenti, mediante avviso, non necessario in caso di riunione totalitaria, da spedirsi per e-mail o lettera almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione. Le riunioni sono valide se partecipa la</p>	<p><b>ARTICOLO 20 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI E DELLE PROBAE MULIERES</b> Il Collegio dei Probiviri e delle Probae Mulieres è nominato dall'Assemblea Generale, come previsto dall'art. 9) ed è composto da tre persone che lo compongono ordinarie e una supplente. Le persone che compongono il Collegio, così nominate, durano in carica un triennio ed eleggono al loro interno la persona Presidente. Il Collegio decide sulla disciplina interna dell'Associazione, nonché sulla interpretazione del presente Statuto e del Regolamento interno. Le persone che lo compongono possono partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo. Il Collegio vigila sull'osservanza dello Statuto dell'Associazione e del Regolamento Interno, dirimendo gli eventuali casi di incompatibilità e di conflitto. Il Collegio delibera "pro bono pacis" su tutte le controversie che insorgono all'interno dell'Associazione, tra gli organi dell'Associazione e fra l'Associazione e le singole persone socie. La decisione del Collegio è inappellabile e vincolante fra le parti. Il Collegio si riunisce per iniziativa della persona Presidente o su richiesta congiunta di almeno due componenti, mediante avviso, non necessario in caso di riunione totalitaria, da spedirsi per e-mail cinque giorni prima della data fissata per la riunione. Le riunioni sono valide se partecipa la maggioranza delle</p>

Versione attuale	Proposte di modifica
<p>maggioranza dei componenti in carica. Il Collegio delibera a maggioranza dei presenti e, in caso di parità è determinante il voto del Presidente.</p>	<p>persone che lo compongono in carica. Il Collegio delibera a maggioranza delle persone presenti e, in caso di parità è determinante il voto della persona Presidente. Alle riunioni del Collegio si applicano le disposizioni dell'articolo 7 del presente Statuto, in quanto compatibili.</p>
<p><b>ARTICOLO 20 – COMMISSIONI DI STUDIO</b> Il Consiglio Direttivo può nominare commissioni di studio, composte da Soci e/o da esperti esterni, incaricati di studiare i problemi e le questioni professionali e di categoria e ne decide l'eventuale compenso. Il Consiglio Direttivo può in ogni momento revocare gli incarichi assegnati. Le Commissioni di studio possono promuovere iniziative ed elaborare relazioni. Le risultanze dei loro lavori saranno comunicate al Consiglio Direttivo, il quale deciderà se dare seguito e con quali modalità alle iniziative proposte, nonché sui modi e sulle forme per la divulgazione delle relazioni. Tutti i componenti delle commissioni di studio decadono allo scadere del consiglio direttivo che li ha nominati. L'attività di ciascuna Commissione di Studio viene coordinata da un Presidente designato dal Consiglio Direttivo, responsabile dei rapporti con l'Associazione nonché, in solido con tutti gli altri membri della Commissione, dell'adempimento degli incarichi ricevuti.</p>	<p><b>ARTICOLO 21 – COMITATO SCIENTIFICO, COMMISSIONI DI STUDIO E GRUPPI DI LAVORO</b> Il Consiglio Direttivo può istituire un Comitato Scientifico, una o più Commissioni di studio e Gruppi di lavoro tematici e/o territoriali, composti da persone associate e/o esperte, anche esterne all'Associazione, incaricando queste di studiare i problemi e le questioni professionali e di categoria o di svolgere particolari approfondimenti tematici o territoriali. Il Consiglio Direttivo ne decide l'eventuale compenso. Il Consiglio Direttivo può revocare gli incarichi assegnati solo su motivata richiesta da parte di componenti della commissione o gruppo stesso o da parte di componenti del Consiglio Direttivo. Il Comitato Scientifico, le Commissioni di studio e il Gruppi di lavoro possono promuovere iniziative ed elaborare relazioni. Le risultanze dei loro lavori saranno comunicate al Consiglio Direttivo, il quale deciderà se dare seguito e con quali modalità alle iniziative proposte, nonché sui modi e sulle forme per la divulgazione delle relazioni. Tutte le persone che compongono il Comitato Scientifico, le commissioni di studio e i gruppi di lavoro decadono allo scadere del Consiglio Direttivo che li ha nominati. Il Comitato Scientifico, ciascuna Commissione di Studio o Gruppo di lavoro sceglie al suo interno una persona che coordina l'attività ed è responsabile dei rapporti con l'Associazione nonché, in solido con tutte le altre persone che fanno parte del Comitato, Scientifico, della</p>

Versione attuale	Proposte di modifica
	<p>Commissione o del Gruppo, dell'adempimento degli incarichi ricevuti.</p> <p>Alle riunioni delle si applicano le disposizioni dell'articolo 7 del presente Statuto, in quanto compatibili.</p>
<p>ARTICOLO 21 – PATRIMONIO ASSOCIATIVO</p> <p>Concorrono a formare il patrimonio associativo:</p> <p>a) i beni immobili e mobili ed i valori che, a qualunque titolo, pervengano alla ACTA;</p> <p>b) le eccedenze annue di bilancio, che saranno destinate ad integrare le entrate previste per la gestione annuale successiva;</p> <p>c) le rendite patrimoniali non destinate a fronteggiare le spese annuali di gestione.</p> <p>Gli utili, gli avanzi di gestione, i fondi, le riserve o il capitale non possono essere distribuiti, anche in modo indiretto, durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.</p>	<p>ARTICOLO 22 – PATRIMONIO ASSOCIATIVO E ENTRATE</p> <p>Concorrono a formare il patrimonio associativo:</p> <p>a) i beni immobili e mobili ed i valori che, a qualunque titolo, pervengano alla Associazione;</p> <p>b) le eccedenze annue di bilancio, che saranno destinate ad integrare le entrate previste per la gestione annuale successiva;</p> <p>c) le rendite patrimoniali non destinate a fronteggiare le spese annuali di gestione.</p> <p>Gli utili, gli avanzi di gestione, i fondi, le riserve o il capitale non possono essere distribuiti, anche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.</p> <p>Le entrate dell'Associazione sono costituite da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- rendite e proventi derivanti dalla gestione del Patrimonio;</li> <li>- quote sociali e contributi delle persone associate;</li> <li>- erogazioni liberali e donazioni;</li> <li>- contributi pubblici e privati versati alla Associazione per il raggiungimento del suo scopo;</li> <li>- somme derivanti da alienazione di beni facenti parte del Patrimonio, destinate a finalità diverse dall'incremento del Patrimonio per delibera del Consiglio Direttivo;</li> <li>- proventi, ricavi, entrate derivanti dalle attività svolte;</li> <li>- fondi pervenuti mediante raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di</li> </ul>

Versione attuale	Proposte di modifica
	celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.
<p><b>ARTICOLO 22 – BILANCIO</b> Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Dopo la chiusura di ogni esercizio il Tesoriere predisporrà la bozza di Bilancio, che dovrà essere approvata dal Consiglio Direttivo e successivamente presentata all'Assemblea annuale per la definitiva approvazione, unitamente alla relazione annuale sulla gestione del Consiglio stesso. Il bilancio dovrà essere depositato presso la sede entro quindici giorni antecedenti la data di riunione dell'Assemblea indetta per l'approvazione.</p>	<p><b>ARTICOLO 23 – BILANCIO</b> Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Dopo la chiusura di ogni esercizio la persona che svolge il ruolo di Tesoreria predisporrà la bozza di Bilancio, che dovrà essere approvata dal Consiglio Direttivo e successivamente presentata all'Assemblea Generale per la definitiva approvazione, unitamente alla relazione annuale sulla gestione del Consiglio stesso. Il bilancio dovrà essere depositato presso la sede entro quindici giorni antecedenti la data di riunione dell'Assemblea indetta per l'approvazione.</p>
	<p><b>ARTICOLO 24 - LIBRI SOCIALI</b> Devono essere tenuti a cura del Consiglio Direttivo i seguenti libri sociali: - Il libro delle Socie e dei Soci; - Il libro dei verbali dell'Assemblea; - Il libro dei verbali del Consiglio Direttivo; - Il libro dei verbali dell'Organo di Controllo, se nominato; - Il libro delle persone che svolgono attività di volontariato contenente i nominativi degli associati che svolgono tale attività non occasionale nell'ambito dell'Associazione. Il libro dei verbali dell'Organo di Controllo, se nominato, è tenuto a cura dell'Organo stesso.</p>
<p><b>ARTICOLO 23 – REGOLAMENTO INTERNO</b> Si rimanda al Regolamento Interno dell'Associazione per quanto non contemplato dal Presente Statuto. Il primo Regolamento Interno e le successive modifiche devono essere approvati dal Consiglio Direttivo e ratificati dall'Assemblea dei Soci alla prima riunione utile.</p>	<p><b>ARTICOLO 25 – REGOLAMENTO INTERNO</b> Si rimanda al Regolamento Interno dell'Associazione per quanto non contemplato dal presente Statuto. Il primo Regolamento Interno e le successive modifiche devono essere approvati dal Consiglio Direttivo e ratificati dall'Assemblea Generale alla prima riunione utile.</p>
<p><b>ARTICOLO 24 – SCIoglimento</b></p>	<p><b>ARTICOLO 26 – SCIoglimento</b></p>

Versione attuale	Proposte di modifica
<p><b>DELL'ASSOCIAZIONE</b> Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla destinazione del residuo attivo, che dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità salvo che le norme di legge non dispongano diversamente. Per tale delibera occorrerà comunque il voto favorevole di almeno un ventesimo di tutti i Soci.</p>	<p><b>DELL'ASSOCIAZIONE</b> Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria, la quale provvederà alla nomina di una o più persone con il compito di deliberare in ordine alla liquidazione e alla destinazione del residuo attivo, che dovrà essere devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità salvo che le norme di legge non dispongano diversamente. Per tale delibera occorrerà comunque il voto favorevole di almeno tre quarti delle persone associate.</p>
	<p><b>ARTICOLO 27 - RINVIO</b> Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le disposizioni del libro I del Codice civile nonché di ogni altra Legge vigente in materia.</p>